

BILANCIO

Il trattamento Iva degli autoveicoli assegnati ai dipendenti

di **Stefano Rossetti**

OneDay Master

Dal piano pluriennale al budget: utilizzo dei piani per le decisioni operative

Scopri di più

Tra le politiche di **incentivazione del personale dipendente**, la più usuale e apprezzata è la **concessione in uso promiscuo di un'autovettura aziendale**.

La messa a disposizione del veicolo al dipendente rappresenta, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, un **fringe benefit**, ovvero una parte della **retribuzione che viene erogata in natura**.

In alcuni casi, tuttavia, il dipendente è chiamato a **contribuire all'erogazione del fringe benefit**; infatti, il datore di lavoro **trattiene in busta paga una somma concordata** a fronte della messa a disposizione del veicolo.

La **trattenuta gioca un ruolo cruciale** nell'ambito della **fiscalità dell'operazione**; infatti:

- ai fini della determinazione del **reddito di lavoro dipendente**, la **trattenuta abbatte il fringe benefit** tassato in capo al dipendente e determinato, ai sensi dell'[articolo 51, comma 4, lett. a\), Tuir](#). Si ricorda che il fringe benefit viene calcolato **applicando un coefficiente che varia dal 25% al 60%** (in ragione delle emissioni di CO2 per km) al costo chilometrico desunto dalle tabelle ACI per una percorrenza forfettaria di 15.000 km. Tale importo, appunto, deve essere **abbattuto dell'eventuale trattenuta operata dal datore di lavoro al dipendente**;
- ai fini dell'**Iva** rappresenta il **corrispettivo** della **prestazione di concessione in uso promiscuo** di un veicolo aziendale.

Focalizzandoci sugli **aspetti Iva dell'operazione**, nell'ipotesi in cui datore di lavoro applichi una trattenuta a fronte della concessione in uso del veicolo, come sopra visto, si è in presenza di una **prestazione di servizi**, ai sensi dell'[articolo 3, D.P.R. 633/1972](#); infatti, il comma 1, prevede che le **prestazioni di permettere**, quale ne sia la fonte, rappresentano **prestazioni di servizi** a condizione che siano eseguite dietro **corrispettivo**. Pertanto, affinché la concessione in uso del veicolo **sia rilevante ai fini Iva** è necessaria la **presenza di un corrispettivo**, ovvero la **trattenuta**.

La **base imponibile** della prestazione, ai sensi dell'[articolo 13, comma 3, lett. d\), D.P.R. 633/1972](#), è “*costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore*”. Il **valore normale** deve essere determinato **ai sensi dell'[articolo 14, D.P.R. 633/1972](#)**.

Quindi occorre distinguere **due situazioni**:

- il **valore normale** della prestazione **è inferiore** alla trattenuta operata dal datore di lavoro (corrispettivo), allora quest'ultima rappresenta la **base imponibile dell'operazione**. Di conseguenza l'Iva deve essere applicata **sull'ammontare della trattenuta** in busta paga operata;
- la **trattenuta operata dal datore di lavoro** (corrispettivo) **è inferiore** al valore normale, allora quest'ultimo rappresenta la base imponibile dell'operazione e di conseguenza l'Iva deve essere applicata sul **valore normale**.

Nella diversa ipotesi in cui, invece, **non venga prevista alcuna trattenuta**, e quindi il dipendente non partecipata alla fruizione fringe benefit, **l'operazione non rappresenta una prestazione di servizi**, in quanto **priva di corrispettivo**. L'operazione sarà da considerare **fuori campo Iva**.

Quanto sopra visto, produce effetti anche in ordine al **diritto alla detrazione**; infatti l'[articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972](#), prevede che:

- **per i veicoli non interamente utilizzati** per finalità imprenditoriali, artistiche o professionali, in deroga ai criteri ordinari, **non deve essere verificata in concreto la quota di effettiva utilizzazione** per tali finalità, ma l'imposta detraibile è limitata forfetariamente al 40% dell'Iva afferente alle operazioni ad essi relative;
- per i veicoli **utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa**, arte o professione **non vi sono limitazioni**; pertanto, l'imposta afferente alle **operazioni di acquisto di beni e servizi**, relative a detti veicoli, è integralmente detraibile (sempreché non sussistano limitazioni all'esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall'effettuazione di operazioni esenti da Iva o non soggette all'imposta).

In merito a quest'ultimo aspetto, la risoluzione del Dipartimento delle Politiche Fiscali n. 6/DPF/2008 ha sottolineato che non rileva, a tal fine, il **fatto che i beni e i servizi acquistati formano o meno oggetto dell'attività propria dell'impresa**, giacché **dall'ambito applicativo della previsione di detraibilità forfettaria sono esclusi tout court tutti i casi di integrale utilizzazione nell'attività di impresa**.

Alla luce di quanto sopra, dunque, se:

- la concessione in uso dell'autovettura **prevede un corrispettivo**, la detrazione dell'imposta assolta a monte non risente dei limiti previsti dall'[articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972](#). Si applicano gli **ordinari principi di inerenza e afferenza** previsti dall'[articolo 19, D.P.R. 633/1972](#);



- la concessione in uso dell'autovettura **non prevede alcun corrispettivo**, la detrazione dell'imposta assolta a monte **può avvenire nel limite del 40%** come previsto dall'[articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972](#).